

TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per la conferma di laurea agli acattolici ed ebrei — Discussione generale — Osservazioni del senatore Luigi di Collegno — Chiusura della discussione generale — Emendamento del senatore Di Collegno alla seconda parte dell'articolo 1° — Il ministro dell'istruzione pubblica ed i senatori Pinelli e Moris lo combattono — Emendamento del senatore Di Castagnetto all'alinea dell'articolo 1° — Parlano contro i senatori Pinelli e Moris — Adozione degli articoli 1 e 2 e dell'intero progetto di legge — Comunicazione del decreto di chiusura della sessione 1850 e di convocazione della sessione del 1851.*

La seduta è aperta a un'ora e mezzo pomeridiane colla lettura del processo verbale che viene approvato senza osservazione.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONFERMA DELLA LAUREA AGLI ACATTOLICI ED EBREI.

PRESIDENTE. Domanderò alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per la conferma di laurea agli acattolici, se sia in grado di fare la sua relazione.

Quantunque il Senato non sia in numero, non trattandosi di deliberare, si potrebbe dar luogo a questa relazione.

La parola è al relatore della Commissione.

DE MARC'HERITA, relatore, legge la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 703.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è come aggiunta alla relazione, posso concedergliela; se è intorno alla discussione generale, no, perchè essa non è aperta ancora. Secondo il disposto dell'articolo 69 del regolamento interpellero il Senato se intende di procedere immediatamente alla discussione, ovvero di rimandarla quando sia stampata e distribuita la relazione ora udita.

Chi è di avviso che si abbia a procedere immediatamente alla discussione e deliberazione, si voglia alzare.

(Il Senato assente.)

Prima leggerò il testo della legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 703.)

Il senatore Di Collegno Luigi ha la parola.

DI COLLEGGNO LUIGI. Il relatore dell'ufficio centrale ha accennato ad una minoranza, e questa minoranza sono io, il quale trovava qualche difficoltà di consentire a tutte le disposizioni di questa legge. Si suppone che i laureati all'estero dei quali si parla nel presente progetto con un solo esame privato possano ottenere la conferma per la laurea presa.

Nel nostro linguaggio universitario, esame privato inchiude più specialmente che nel linguaggio volgare l'idea di unità, di guisa che se il Consiglio superiore d'istruzione pubblica credesse dover sottoporre uno di questi candidati a due esami potrebbe dirsi che viola la legge.

Per contro abbiamo tutti i casi di laureati in qualsivoglia Università, quindi non è più il caso di quelli di cui si parla all'articolo secondo, che si potrebbe con facilità verificare quali siano i corsi, quali le condizioni di ammissione di qualunque Università. Ora, come accennava molto opportunamente il relatore dell'ufficio centrale, in certi paesi vi sono delle Università nelle quali vi è una facilità soverchia per i forestieri; or forse ve ne sono in minor numero che non erano altre volte, ma tuttavia ve ne sono, in primo luogo perchè torna a decoro dell'Università avere un numero maggiore di persone che vengano da lontano a prendere la laurea dottorale; in secondo luogo perchè non hanno il timore che l'abuso che si potrebbe fare di un esercizio conseguito con debolissimo corredo di scienza possa nuocere ai loro nazionali.

Noi possiamo dunque temere ragionevolmente che qualunque si presenti alla conferma di laurea non abbia fatto che, o un corso molto sollecito, o forse anche che abbia solamente preso gli esami senza avere compiuti i corsi, il che

come sanno le signorie vostre, accadeva, e forse accade oggi-giorno in molti luoghi, e ciò avveniva anche fra noi in tempi non molti remoti, e perciò si presenterebbero questi candidati con una laurea dottorale conseguita mediante una sola infarinatura di scienza, alla quale non credo che nessuno di noi sarebbe molto disposto ad affidare i propri interessi, molto meno poi la propria salute.

Sotto questo aspetto considerando la cosa io non mi sapeva arrendere alla proposizione di un solo esame privato, e credeva di somma necessità che si lasciasse al Consiglio superiore d'istruzione pubblica la facoltà di determinare il numero degli esami, secondo il modo in cui farebbero risultare questi candidati, di aver fatto il loro corso prima di prendere la laurea altrove. Non parlo di esami pubblici, perchè sono perfettamente d'accordo col ministro che ha proposta la legge e coll'ufficio centrale che ha creduto in questo senso che non convenga l'esame pubblico. Le persone che non sono all'atto pratico degli studi, non possono con molta facilità esporsi al pubblico, o studiare la materia di cui non conoscono più che la parte pratica, e molte volte appena se ne ricordano la teoretica. Essi saranno in fatto ottimi pratici, ma molte volte sarebbero esposti ad un cimento troppo arduo e, dirò di più, pericoloso per la loro reputazione nella professione che forse esercitano, e quindi se un esame privato io lo credo opportuno, in molti casi lo reputo necessario. È sotto questo aspetto che io credo dover proporre al Senato che non si accordi questa facoltà agl'individui di cui si parla se non mediante il conveniente saggio della propria idoneità nel modo che dal Consiglio superiore di pubblica istruzione verrà definito per le singole facoltà, avuto riguardo agli studi fatti da ciascun aspirante per la conferma.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento, dovrebbe questo riferirsi alla discussione particolare e quindi io domanderò se vi ha alcuno, il quale voglia parlare sulla massima in genere della legge; in caso negativo interrogo il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1°:

« I sudditi acattolici od ebrei che conseguirono la laurea in qualche università estera prima della promulgazione dello Statuto potranno ottenerne la conferma mediante un esame privato nel modo che verrà definito per le singole facoltà dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

« Tale esame verrà dato gratuitamente. »

La parola è al relatore della Commissione.

DEMARCHERITA, relatore. L'onorevole collega senatore Di Collegno, membro anch'egli dell'ufficio centrale, esprime il timore, che un solo esame privato non sia cosa bastante per accertare l'abilità di coloro i quali conseguirono la laurea all'estero, e ne chiedono la conferma presso di noi.

Io credo che un tale esame anche solo possa fare bastante fede dell'abilità di chi vi si presenta. E per l'esperienza che ho parmi di poter accertare che si è appunto negli esami privati, ed anche in un solo di essi, purchè sia protratto per un certo spazio di tempo che si può investigare se siavi o no nel candidato la voluta abilità.

Osserverò ancora che le regie costituzioni dell'Università degli studi paiono anche richiedere un solo esame.

Nel titolo dove si parla della conferma dei gradi ottenuti all'estero si dice che questi saranno confermati mediante un esame da darsi secondo l'arbitrio del magistrato della riforma: pare dunque che non si richiedessero dapprima, come si richiesero poi con legge posteriore, molteplici esami per ottenere questa conferma.

È cosa al certo lodevole l'accertarsi che concorra la richiesta abilità in coloro che, laureati all'estero, domandano di conservare e di esercitare presso di noi quella facoltà che hanno all'estero conseguita; ma se un solo esame può bastare, come tengo per fermo, non vi è ragione per aggiungerne altri, massime in ordine a coloro che, come ho avuto l'onore di accennare nella relazione, non possono andar soggetti a rimprovero dall'essersi laureati altrove, quando non potevano laurearsi nel paese.

In conseguenza credo che il Senato possa approvare l'articolo tale e quale gli è presentato senza aggiungere maggior numero di esami.

Il Consiglio di pubblica istruzione a cui è deferita l'autorità di determinare questo esame potrà stabilirne le forme più proprie onde abbiano gli esaminatori campo sufficiente per accertarsi dell'abilità del candidato senza che occorra, lo ripeto, l'aumentare, il moltiplicare questi esami ad aggravio di coloro che non hanno colpa se vengono a chiedere la conferma di una laurea ottenuta all'estero, e che non potevano nel paese conseguire.

PRESIDENTE. Domanderò primieramente se l'emendamento del senatore Di Collegno Luigi sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato si procede alla discussione.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Non saprei consentire nell'emendamento proposto dall'onorevole signor senatore Di Collegno perchè esso è tale che ritenendo i termini nei quali è espresso si produrrebbe, o almeno si potrebbe produrre un'odiosa disuguaglianza negli esami che accadessero di dare a questi acattolici.

Difatti, o noi vogliamo parlare della forma, dirò così domestica, intrinseca e segreta di questo esame, o vogliamo parlare della forma estrinseca e patente.

Se parliamo della forma intrinseca è evidente che il Consiglio superiore, nella sua saggezza e secondo i casi, potrà pigliare delle misure per le quali l'esame debba riuscire più o meno severo col protrarre, per esempio, l'esame onde riesca più probante e si renda più concludente, che non sarebbe quando durasse più breve tempo.

Dunque, ripeto, se si guarda alla forma intrinseca e segreta dell'esame, il Consiglio superiore ha mezzi in sua mano sufficienti per dare norme tali che riescano a persuadere gli esaminatori della sufficiente abilità dell'esaminato.

Che se parliamo poi delle forme estrinseche, allora è evidente che devono essere uguali per tutti, e che sarebbe una gravissima sconvenienza se per Tizio si adottasse una forma, e per Caio un'altra.

La forma generica dell'esame deve essere eguale: la forma interna può variare secondo la differenza dei casi.

Ora, siccome secondo il progetto che ho avuto l'onore di presentare non è certo tolta al Consiglio d'istruzione superiore la facoltà di regolare intrinsecamente l'esame in modo di fare, secondo il bisogno, maggiori le prove dell'abilità del candidato, così io credo che questo debba bastare e compiutamente rassicurare, e che la legge possa essere adottata nei termini nei quali venne proposta.

FINELLI. Come membro dell'ufficio centrale prendo la parola, e mi permetto di osservare che la legge di cui si tratta si può, piuttosto che altrimenti, considerare come legge di riparazione, una legge, in sostanza, la quale prende in considerazione gli sforzi operati per giungere al conseguimento

della scienza, da coloro ai quali era tolta siffatta facoltà nelle Università dello Stato.

Sotto questo aspetto io credo che ben lungi dal mettersi in una specie di diffidenza, in ordine a tale laurea, convenga restringersi a ciò che io chiamerò una verifica e nulla più.

In tal senso dunque trovo che è ben giusto limitarsi a quegli stretti termini che la legge accenna.

In secondo luogo rappresenterò al Senato che una frase della relazione stessa viene ad insinuare questo riflesso, per me giustissimo, che cioè quelli i quali consentirono a così gravi sacrifici sino a recarsi all'estero e scegliersi un soggiorno per attendere agli studi (cosa che non era loro concessa nel loro paese), e che si sottomisero ad un maggiore dispendio di quello che avrebbero forse sostenuto alle proprie case, hanno già dato un pegno di sapersi consacrare con fervore e con sollecitudine alla scienza. Se vi fosse adunque qualche cosa da presumere sarebbe piuttosto in loro favore che contro. In terzo luogo poi io mi permetterò di notare che la massima, la quale deve presiedere alla compilazione di ogni genere di legge, è di non entrare in particolarità, le quali siano regolamentari; la guarentigia che deve dare l'esame per raggiungere il suo scopo deve essere lasciata, come forma regolamentare, alla valutazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

MORIS. Come membro del Consiglio superiore credo poter avvertire che colla proposta di un solo esame si è voluto intendere che non fosse pretermessa in quell'esame veruna delle materie necessarie a sapersi.

Ora, un esame si può protrarre ad un'ora, si può protrarre a due, ed un esame protratto a due ore, dove si espongano le singole materie di cui uno deve dar saggio, equivale a due esami di un'ora sola. Siccome poi sta in facoltà del Consiglio superiore di determinare non solo le materie da esporsi in questo esame, ma eziandio il tempo, io credo che il Senato possa star tranquillo che nella speciale determinazione si avrà riguardo a tutto ciò di cui i candidati devono dar saggio per dimostrare gli studi fatti e l'acquistata abilità.

DI COLLEGGIO LUIGI. Dal modo con cui si è espresso l'illustre professore, parlando di questi esami, potrei accordare che gli esami si daranno secondo le norme che ciascuna volta saranno determinate dal Consiglio. Questo rientrerebbe già in gran parte in quello che io desiderava; ma non dissimulo che se due esami si possono unire insieme in modo da formarne un solo di due ore, può darsi il caso che anche queste due ore siano insufficienti.

Mi limiterò, parlando al signor senatore preopinante, al caso di medici, i quali in qualche Università (come si praticava pel passato) non prendessero la laurea previa la pratica medica, ma dopo la laurea attendessero a questa pratica; a questi tali si dava poi l'esame di pratica medica, così detta, perchè potessero esercitare liberamente.

Questo comincierebbe a formare un oggetto essenziale, e che vuole essere esaminato a fondo, non potendosi conoscere l'abilità pratica di un laureato che con molto tempo esaminando una malattia, sviluppandone tutte le circostanze, e quindi interrogandolo.

Io non voglio discutere se due ore, di cui si potrebbe comporre un esame, bastino per riconoscere l'abilità di un candidato, ma io mi limito a credere che sarebbe ben diverso il caso di quel tale il quale, posto che sia andato a studiare in un'Università estera, non si possa indurre per quale studio egli sia stato più propenso, oppure che vi sia andato per determinazione dei genitori, ovvero, come accade qualche volta,

per divertirsi. In questo caso io credo che questo tale che ha frequentato i corsi di un'Università senza avere tutti gli esami, sia in una condizione molto diversa di quella del giovane che dicesse: ecco i cinque anni dei quali ho attestato del professore degli studi che ho fatto, e poi nell'esame della laurea s'indica il modo di votazione, e con ciò tutto è finito. Però torno a dire che se si tratta di un modo di notare per l'esame a ciaschedun candidato separato per l'una e per l'altra facoltà, potrebbe aversi anche questo riguardo, di declinare un solo esame a due ore, forse anche a tre. Ma io vedo nel testo della legge che si dice: « mediante l'esame privato nel modo che verrà definito per le singole facoltà. » Questa indicazione delle singole facoltà mi fa supporre che saranno tre o quattro modi, e che sarà forse dubbioso se potrebbe essere più di due ore per la facoltà medico-chirurgica.

Indicando in questo modo mi pare che schiudasi l'idea di un metodo di esame diverso per ciaschedun studente, e quindi per ciaschedun laureato: questo è il maggior motivo che io abbia per insistere in quello che aveva l'onore di proporre, che vi possa esser mezzo per esaminare più a fondo, e quindi più attentamente, uno studente di cui si dubita in che modo si sia regolato durante il corso degli studi, ed in che modo abbia ottenuto la laurea.

MORIS. Quando nel progetto di legge si è espresso che l'esame privato si darà nel modo che verrà definito per le singole facoltà, io credo che sonosi volute intendere le materie diverse, secondo le facoltà e l'intervallo di tempo in cui devono essere esposte. Se si tratta, a cagion d'esempio, della medicina e della chirurgia, s'insisterà sovra quelle le quali sono maggiormente necessarie nell'esercizio pratico, senza trasandare tuttavia le altre: per un esame, ad esempio, di farmacia, potrà richiedersi minor intervallo di tempo che per uno nella facoltà legale o nella facoltà medico-chirurgica.

GIOTA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho preso la parola per una sola osservazione.

La legge dice che si farà un esame privato, ma non dice si farà un esame unico. Questo esame privato (quando la cosa lo richiedesse), ad arbitrio degli esaminatori, potrebbe essere protratto ad uno, a due o tre giorni, secondo che portasse l'estensione delle materie. Infatti è chiaro che altro è dire un esame unico, altro è dire solamente un esame privato.

DI COLLEGGIO LUIGI. Io prendo atto delle parole del signor ministro per accettare la proposizione e per ritirare il mio emendamento.

DEMARGHERITA, relatore. Io domando la parola, perchè mi credo in dovere di oppormi a questo modo d'intendere la legge, vale a dire, che la sostanza di essa sia tale, che resti in arbitrio del Consiglio superiore d'istruzione il determinare nei singoli casi quale sarà il numero degli esami non che il modo degli esami, e le materie che devono sapersi per ottenere la conferma di una laurea conseguita all'estero.

La legge deve essere concepita in guisa che si tolga l'adito ad ogni specie d'arbitraggio; e sarebbe certamente un'ampiezza d'arbitrio quando fosse in facoltà del Consiglio superiore d'istruzione di dare nell'un caso un esame di tante ore, in quell'altro uno di maggiore brevità, dichiarando ad un tempo che le materie da esporsi saranno maggiori o minori. Io sono d'avviso che questo sarebbe un inconveniente grave, a cui darebbe luogo la legge. Ma pare che questo sia anche contrario allo spirito della legge medesima ed ai termini in cui è concepita. Quando si parla di un esame, certamente

quest'espressione dà bastantemente ad intendere che l'esame è unico, può essere più o meno lungo, e ciò è in facoltà del Consiglio superiore di determinarlo; può estendersi a maggiori o minori materie secondo la diversità di cose, ma un esame solo è stabilito dalla legge, il che è anche più chiaro se si considerano le parole: per le singole facoltà.

Qual è l'arbitrio che lascia la legge? È quello di determinare la forma di questi esami di conferma per ciascuna delle facoltà; e ciò è ragionevole, perchè l'esame può essere diverso, più o meno severo, secondo la diversità delle facoltà; ma stabilita una volta la forma, la durata, il soggetto degli esami di conferma deve essere eguale per tutti. Il giudice degli studi fatti è l'esame, e gli esaminatori se compiono il loro dovere, possono in un esame privato ed unico, protratto ad un'ora, od anche a due o tre, investigare a sufficienza se il candidato sia degno o no della conferma che implora.

Per conseguenza credo di dovermi opporre all'intelligenza della legge, nel senso che non sia in arbitrio del Consiglio superiore di stabilire nei singoli casi la forma, la durata e le materie degli esami, ma che debba necessariamente intendersi la legge di un esame unico, la cui forma sia determinata per tutti i casi e per le singole facoltà dal Consiglio superiore d'istruzione.

MORIS. A maggior schiarimento di quanto ha detto, credo opportuno di sottoporre ancora al Senato una mia osservazione. Quando un giovane è giunto al fine del corso, quello che ha studiato ha studiato. Dunque sia che esponga tutte le materie in un esame solo, sia che le esponga in due, io credo che la cosa è a un dipresso la stessa, purchè le materie non varino per sè stesse e per l'intervallo di tempo in cui debbono essere esposte. Per ciò io concorro nell'opinione dell'onorevole proponente, bastare un esame solo perchè il candidato possa dare sufficiente saggio delle materie studiate.

DI CASTAGNETTO. Io prendo la parola unicamente per combattere l'alinea di quest'articolo, che stabilisce: tale esame sarà dato gratuitamente.

Mentre non posso abbastanza commendare il disposto di questa legge, perchè ci conduce all'esecuzione dello Statuto, osservo che lo Statuto medesimo dice pure che tutti i regnicoli, qualunque sia il titolo ed il grado loro, sono eguali dinanzi alla legge.

Ora quanto si tratta di concedere i gradi nella nostra Università, si distingue se il candidato sia facoltoso, ovvero sia privo di mezzi di fortuna, per stabilire se possa avere o no il diritto all'esame gratuito; quindi io non potrei vedere il motivo di esenzione per gli acattolici facoltosi, i quali, a termini di questa legge, godranno anch'essi di uguale favore.

Forse mi si potrà opporre che non dipendeva da loro il non poter prendere i gradi nella nostra Università; e che andando a fare gli studi nelle Università estere, vennero sottoposti a maggiori spese, ed a disagi; in questa parte faccio plauso ai loro lodevoli sforzi; ma io non posso dividere l'opinione dell'onorevole mio collega il senatore Pinelli, che questa, cioè, sia una legge di riparazione.

A mio avviso, questa non è una legge di riparazione; è una legge di esecuzione dello Statuto. Ora, prima dello Statuto, l'ordine legale di cose voleva che per fare un corso di studi, gli acattolici andassero all'estero, perchè non erano ammessi nel nostro Stato.

Certamente andando all'estero hanno avuto dei disagi, ma ebbero ancora forse qualche volta dei compensi, perchè, oltre all'osservazione già fatta dall'onorevole conte di Collegno, non che dal relatore stesso, che qualche volta anche

nelle estere Università, trattandosi di stranieri, si usavano molte facilitazioni, può darsi benissimo che invece di quattro o cinque anni di corso, abbiano potuto compiere il loro corso in due o tre anni, di modo che avranno goduto di quelle facilitazioni che non ebbero i nostri del paese nelle Università dove si andava con più rigore.

Per le quali cose, io concluderei per la soppressione dell'alinea dell'articolo stesso, senza far cenno, in conseguenza, nella legge dell'esame gratuito.

PRESIDENTE. Osserverò al Senato, prima di domandare se l'emendamento del signor senatore Di Castagnetto è appoggiato, che l'articolo primo essendo diviso in due parti, sarebbe forse il caso di venire ai voti sulla prima parte, previo il voto sull'emendamento del senatore Di Collegno; poichè il caso contemplato dal signor senatore Di Castagnetto non tratterebbe che della soppressione dell'ultima parte dell'alinea, nel caso di divisione: darò quindi nuova lettura dell'articolo della legge, poi dell'emendamento del senatore Di Collegno, e lo porrò quindi ai voti:

« Art. 1. I sudditi acattolici od ebrei, che conseguirono la laurea in qualche Università estera, prima della promulgazione dello Statuto, potranno ottenerne la conferma, mediante un esame privato, nel modo che verrà definito per le singole facoltà dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

« Tale esame sarà dato gratuitamente. »

Invece il senatore Di Collegno proporrebbe che si dicesse. . . . (Interrotto)

COLLA. L'emendamento è stato ritirato.

DI COLLEGGNO LUIGI. L'ho ritirato nel caso che il Senato s'intendesse soddisfatto delle spiegazioni date dal ministro, cioè che per un esame privato potesse intendersene uno o due, secondo le circostanze, perchè ciò rientrava perfettamente nelle mie intenzioni; ma se il Senato non crede di poterle prendere in considerazione, onde applicarle a tempo, allora io persisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il voto del Senato si è appunto quello che deve decidere: a dir vero, io non so vedere altro modo che consultare il Senato se tenga per buone queste spiegazioni, salvo però il voto che esso darà sull'emendamento medesimo, che ho l'onore di leggere:

« Potranno ottenerne la conferma, mediante il conveniente saggio della propria idoneità, nel modo che verrà definito per le singole facoltà dal Consiglio superiore di pubblica istruzione, avuto riguardo agli studi fatti da ciascun aspirante alla conferma. »

COLLA. Mi faccio ad osservare che le spiegazioni non combinano col testo della legge, e che l'emendamento lo cambierebbe; motivo per cui mi parrebbe sia il caso di consultare il Senato se voglia accettare o no quelle spiegazioni.

PRESIDENTE. Le spiegazioni date dal Ministero non vincoleranno mai l'autorità del Senato: esse sono date in una parte del Parlamento, non nell'altra. Il solo modo di sciogliere questa questione sarà di venire al voto, il quale sarà tanto più esplicito, se approvato nel modo che è stato proposto e discusso. Invito quindi nuovamente il Senato a volersi levare, se intende adottare questo emendamento.

(Il Senato lo rigetta.)

Ora viene quello proposto dal senatore Di Castagnetto, che sarebbe nella soppressione dell'ultima alinea, dicente:

« Tale esame sarà dato gratuitamente. »

Domanderò in primo luogo se l'emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

PINELLI. Chiedo la parola per rispondere all'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto, e nello stesso tempo alle osservazioni fatte sopra la forma con cui ho spiegata la mia opinione, che, cioè, questa fosse una legge di riparazione.

Non intendo già con questo di reagire sopra il regime anteriore, ma unicamente di dire che quello che io osservava in qualche Università, tra le quali la nostra, non fosse il più conforme al diritto comune europeo, il quale ammetteva indistintamente, senza differenza di religione, al conseguimento dei gradi. Ecco in qual senso io credevo di usare una tale espressione. Questa considerazione poi mi pare che si applichi tanto più al caso della proposta fatta dal conte di Castagnetto, in quanto che egli è certo che se noi asseggettassimo ad un pagamento gli israeliti ed acattolici per quella dichiarazione d'idoneità, la quale nel mio modo di vedere non posso concepire che come una verificaione dei conseguiti gradi, sarebbe certamente un maggior onere che loro s'imporrebbe, mentre si tratta di persone, le quali hanno già fatte molte spese appunto per giungere a questo loro scopo; quindi, siccome si tratta di confermare semplicemente, di riconoscere per legittima la laurea conseguita nelle Università estere, acciò essa dia loro gli stessi diritti, come se fosse stata presa nello Stato, non vedo perciò in questo alcun favore speciale per loro, nè alcun privilegio in questa parte; vedo semplicemente che la legge è conseguente a sè stessa nell'ammmetterli, senza far loro sopportare un peso che giustamente si poteva loro imporre, quando essi fossero stati in grado di attendere agli studi nelle nostre Università.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Anche il Ministero non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Castagnetto, perchè la così detta *eguaglianza* non si misura sempre con parità aritmetica. Per essere giusti, alcune volte bisogna esser disuguali, e questo è caso in cui si tratta di riparazione.

Quei cittadini i quali sono andati all'estero a pigliare la laurea, fuggendo all'autorità, alla giurisdizione del loro paese, quando poi la vogliono esercire nel medesimo, è giusto che allora paghino di nuovo quei tributi universitari che sono d'uso; ma questo non si può dire degli acattolici, i quali se sono andati fuori a pigliare la laurea, vi sono andati condotti da una necessità che per loro era irresistibile; qui dunque, ripeto, si tratta propriamente di una riparazione, epperiò è giusto che vengano dispensati da ogni tributo universitario.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola per pregare il signor ministro, onde voglia spiegare al Senato come siano trattati gli studenti del collegio Ponteano di Pisa, perchè mi pare che vi possa essere tra gli uni e gli altri molta analogia; ma non sapendo se questi abbiano le stesse facilità, egli è perciò che desidererei di avere qualche schiarimento al riguardo.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Non avendo potuto intendere bene quanto esprimeva l'onorevole signor senatore, mi trovo nell'impossibilità di potervi rispondere. La prego quindi di ripetere.....

DEPERARI (Interrompendo) Come membro del Consiglio superiore io mi crederei in grado di dare queste spiegazioni. Quei piemontesi che vanno a studiare a Pisa nel collegio Ponteano, quando si presentano nella Università dello Stato per prendere la conferma dei loro studi e dei loro gradi, pagano; ma da ciò non sembrerebbe che se ne potesse cavare l'illazione che nel nostro caso debbano pagare eziandio gli ebrei e gli acattolici.

Il signor ministro e gli altri preopinanti hanno fatto osservare che gli ebrei e gli acattolici possono essere dispensati da qualunque pagamento, perchè i gradi che hanno conseguiti nelle estere Università li hanno pagati, e li hanno pagati per una necessità. Se essi sono andati a studiare fuori, si fu perchè la legge proibiva loro di studiare e di conseguire i loro gradi nelle nostre Università.

Ritenuto adunque che l'aver studiato all'estero era l'effetto d'una necessità legale, la legge attuale tiene conto, quanto a questi, delle spese che per una necessità legale hanno dovuto fare.

Il caso invece dei regnicoli che vanno a studiare nel collegio Ponteano è ben diverso. Ci vanno, ma volontariamente, perchè vi hanno il loro interesse, perchè quivi godono dei benefici e degli emolumenti lasciati dal pio fondatore; dunque vi sarebbe sempre una diversità fra queste due classi di individui. In quanto che, giova ripeterlo, quelli che sono andati nel collegio Ponteano, vi andarono di loro scelta per fare un risparmio, vi andarono per godere di un beneficio; mentre gli israeliti e gli acattolici andarono alle Università straniere, non di loro scelta, ma per necessità.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'ultimo alinea dell'articolo primo, dicente:

« Tale esame sarà dato gratuitamente. »

Chi sarà dello stesso avviso del senatore Di Castagnetto, voterà contro.

Coloro che approvano questa parte dell'articolo, vogliano levarsi.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo nella sua totalità.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono eccettuati dalla condizione dell'esame quelli tra gli acattolici ed ebrei che si trovano nel caso contemplato dall'articolo primo del decreto del 2 aprile 1850. »

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora rimane a procedere al voto complessivo della legge, mediante lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	55
Maggioranza.....	28
Voti favorevoli.....	42
Voti contrari.....	13

(Il Senato adotta.)

COMUNICAZIONE DEL REGIO DECRETO DI CHIUSURA DELLA SESSIONE 1850 E DI CONVOCAZIONE DI QUELLA DEL 1851.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia per una comunicazione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato del seguente decreto firmato dal Re il 18 corrente novembre:

- « Sentito il Consiglio dei ministri;
- « Sulla proposta del ministro dell'interno;
- « Visto l'articolo 9 dello Statuto,

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. La Sessione del Senato e della Camera dei deputati per l'anno 1850 è chiusa.

« Art. 2. Per la Sessione del 1851 il Senato e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 23 del corrente mese.

« Il ministro degli affari di grazia e giustizia, ed il ministro dell'interno, sono incaricati dell'esecuzione del presente

decreto, che sarà registrato all'ufficio del controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli Atti del Governo. »

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione del decreto, col quale rimane chiusa la Sessione del 1850, e riconvocata quella del 1851.

Dato questo atto, l'adunanza è sciolta (ore 2 3/4).

FINE DELLE DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1850.